



Determinazione n. 665 del 01/06/2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 29 – NONIES E 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M. E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009, ALLA DITTA SAMECO S.R.L. DI TAVULLIA (PU) A FAVORE DELLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTO

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e sue successive modifiche ed integrazioni, tra le quali, il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4;
- La Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 “Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”;
- Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- La Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37”, che affida all’Ufficio 4.3.3.1 dell’Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n° 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n. 6 e 24.12.2008, n. 37 approvando nel contempo i documenti per l’istruttoria e la domanda A.I.A.;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;
- l’Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), il quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell’autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell’Autorità competente;
- l’articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *“il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del*

presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

VISTA l'istanza ricevuta in data 24/04/2017 della Ditta Eco Eridania S.p.A. di Arenzano (GE) ed acquisita agli atti con prot. 14584 del 27/04/2017 ad oggetto “invio documentazione inerente la voltura autorizzazione da Sameco srl a Eco Eridania Spa – Tavullia e Montelabbate”.

VISTA E CONDIVISA l'allegata relazione prot. 15925 del 09/05/2017 a firma del responsabile del procedimento contenente l'esito dell'istruttoria dalla quale risultano sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza di cui sopra e adottare quindi l'autorizzazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani e il titolare della P.O. 3.4 “Tutela e Risanamento delle acque, Gestione e Prevenzione dei rifiuti, Risparmio energetico e Fonti rinnovabili” Dott. Giulio Boccioletti, cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria sopra riportata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dall'art. 7 del Codice di comportamento aziendale.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province*”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare:
 - l'articolo 107 concernente “*Funzioni e le responsabilità della dirigenza*”;

- l'articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'art. 33 "*Funzioni e responsabilità dirigenziali*";
 - il *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi*, approvato con deliberazione G.P. n. 236 del 19/12/2013, ed in particolare l'art. 50 concernente le "Funzioni e competenze dei dirigenti";
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, espresso dal Titolare della P.O. 3.4 "Tutela e Risanamento delle acque, Gestione e Prevenzione dei rifiuti, Risparmio energetico e Fonti rinnovabili" Dott. Giulio Boccioletti.

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000.

DATO ATTO ALTRESI' che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l'atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di cui in premessa, rilasciando alla Ditta:

Ragione Sociale: **Eco Eridania S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **03033240106**

Sede legale e amministrativa: **Via Pian Masino comune di Arenzano (GE)**

Sede impianto: **Via Pantanelli comune di Montelabbate (PU)**

La voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, inizialmente rilasciata, ai sensi dell'art. 213 del D.lgs. 152/2006, alla Ditta Sameco S.r.L. di Tavullia (PU);

2. di stabilire che il presente atto si connette:

- alla precedente Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 10 luglio 2012 n. avente ad oggetto: "DITTA SAMECO S.R.L. VIA PANTANELLI, MONTELABBATE (PU) – DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 ARTICOLI 29-TER E 213 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE";
- alla Determinazione n. 2810 del 29/11/2012 avente ad oggetto: "Ditta Sameco s.r.l. di Tavullia (PU). Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi - artt 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05.10.2009";
- alla Determinazione Dirigenziale n° 1607 dell'8 agosto 2013 avente ad oggetto: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte II, Titolo III bis – articolo 29 nonies – Autorizzazione alla realizzazione di modifica non sostanziale – ditta Sameco S.r.L. di Tavullia (PU) – sede legale ed amministrativa: Via Pirano, 10/g Tavullia (PU) – sede impianto: via Pantanelli, 29-31-33-37-39 Montelabbate (PU) – impianto adibito al recupero ed allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*";

3. di stabilire che, per quanto sopra, rimane fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dalla Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 10 luglio 2012;

4. di precisare:

- che il gestore è tenuto a comunicare per iscritto alla Provincia ogni modifica di ragione sociale, partita IVA, sede legale, legale rappresentate pro - tempore, gestore pro - tempore, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo aggiornamento della propria posizione amministrativa in relazione al presente atto;
- che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 29 - quattordices (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria:
 - a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
 - b) in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;

5. di considerare che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

6. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed ecc esso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì entro centoventi giorni, dal ricevimento, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: VARIAZIONE DI TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 29 – NONIES E 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M. E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009, ALLA DITTA SAMECO S.R.L. DI TAVULLIA (PU) A FAVORE DELLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 949 / 2017

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 25/05/2017

Il titolare della P.O. 3.4
Dott. Giulio Boccioletti

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___
Firma _____

TIMBRO

--



Prot. 15925 del 09/05/2017
Class. 011-12-2
Fasc.: 9/2012

Al Dirigente del Servizio 3
Andrea Pacchiarotti

OGGETTO: Ditta Eco Eridania S.p.A. Richiesta rilascio Variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, concessa ai sensi dell'articolo 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1547 del 5 ottobre 2009, alla Ditta Sameco S.r.L. di Tavullia (PU), a favore della Ditta Eco Eridania S.p.A.- di Arenzano (GE). Risultanze istruttorie (art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n° 241/1990).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile del procedimento in oggetto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Vista l'istanza della Ditta Eridania S.p.A. di Arenzano (GE) registrata agli atti con Ns. prot. n. 14584 del 27/04/2017 volta ad ottenere l'autorizzazione alla Variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rilasciata ai sensi dell'articolo 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1547 del 5 ottobre 2009.

Valutate le condizioni di ammissibilità della istanza nonché i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini del rilascio della autorizzazione di cui in oggetto, si relaziona quanto segue:

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"
UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed in particolare gli articoli 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) e 213 (Autorizzazioni Integrate Ambientali);
- vista la D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 avente ad oggetto: *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n° 59/2005”*;
- vista la D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2104, avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo n° 152/2006, Parte II, Titolo III – bis. Decreto Legislativo n° 46/2014. presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrita Ambientale e indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso”*;
- considerato che la D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009, prevede differenti tipologie di Modifiche, suddivise in *“Modifiche sostanziali”* e *“Modifiche non sostanziali”* che possono comportare o meno l’aggiornamento dell’autorizzazione originaria;
- valutato che la *“variazione di titolarità”* dell’Autorizzazione Integrita Ambientale facente capo alla Ditta richiedente, pur non rientrando tra le due summenzionate tipologie di modifiche, non può che richiedere un formale aggiornamento dell’autorizzazione in essere e ciò in relazione alla necessità di rendere individuabile nonché pubblicamente noto, il soggetto subentrante;

Considerato che,

- La Ditta Sameco S.r.L. risultava in possesso della Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10/07/2012 avente ad oggetto: *“Ditta Sameco S.r.L. via Pantanelli, Montelabbate (PU) – Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 29-ter e 213 - Autorizzazione Integrita Ambientale”* precedentemente rilasciata alla Ditta Sameco S.r.L. di Tavullia (PU) dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino;
- La Ditta Sameco S.r.L. risultava successivamente titolare della Determinazione n. 2810 del 29/11/2012 avente ad oggetto: *“Ditta Sameco s.r.l. di Tavullia (PU). Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi - artt 29*



nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05.10.2009

- La medesima Ditta Sameco S.r.L. entrava inoltre in possesso della Determinazione n. 1607 del 08/08/2013 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis - articolo 29 nonies -- Autorizzazione alla realizzazione di modifica non sostanziale - ditta Sameco S.r.L di Tavullia (PU) - sede legale ed amministrativa: via Pirano, 10/g Tavullia (PU) - sede impianto: via Pantanelli, 29 - 31 - 33 - 37 - 39 Montelabbate (PU) - impianto adibito al recupero ed allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;

- COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E QUINDI DISPOSIZIONI DELLA STESSA, I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) Domanda avente ad oggetto “Decreto Legislativo n° 152/2006 – Variazione di ragione sociale/Titolarità di autorizzazione impianto di gestione rifiuti” presentata in data 24 aprile 2017;

2) comunicazione presentata in data 24 aprile 2014 avente ad oggetto “generalità responsabile tecnico” mediante la quale il legale rappresentante della Società ECO ERIDANIA S.p.A. ha trasmesso le generalità del responsabile tecnico dell’attività di gestione dei rifiuti;

3) dichiarazione notarile mediante la quale, in data 20 aprile 2017, si dava atto della stipulazione della fusione della Società “SAMECO S.R.L.” nella “Società “ECO ERIDANIA SOCIETA’ PER AZIONI”;

- il presente atto di voltura, pur ufficializzando il mero cambio di titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Società “ECO ERIDANIA SOCIETA’ PER AZIONI” e non prevedendo pertanto nessuna modificazione di carattere impiantistico, tecnologico e/o gestionale, esige comunque di vedere acquisite ed attivate le garanzie finanziarie da parte della Società subentrante, così come previsto ai sensi del dell’articolo 29 – sexies, comma 9 – septies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

- che in base alla sopra indicata prescrizione la Ditta “ECO ERIDANIA SOCIETA’ PER AZIONI” ha presentato a questa Amministrazione Provinciale le previste GARANZIE FINANZIARIE (“appendice di voltura (polizza G858/00A349509), per nuovo contraente “ECO ERIDANIA S.p.A.” stipulata dalla Società



Assicurazioni Groupama di Roma. Attuale somma assicurata di **166.412,76** (centosessantaseimilaquattrocentododici/76 €);

- che è stata pertanto condotta un'autonoma valutazione sul contenuto della documentazione legale, al fine di mantenere nell'autorizzazione, le prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), Capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi), secondo i quali: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga";

All'esito della istruttoria condotta risultano pertanto sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza di cui sopra e rilasciare quindi la "Variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi inizialmente rilasciata ai sensi degli articoli 29 - nonies e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m. e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1547 del 5 ottobre 2009, alla Ditta Sameco S.r.l. di Tavullia (PU) a favore della Ditta Eco Eridania S.p.A., P.IVA 03033240106., Sede legale e amministrativa: Via Pian Masino comune di Arenzano (GE). Sede impianto: Via Pantanelli comune di Montelabbate (PU)";

Il responsabile del procedimento

Dott. Massimo Baronciani



Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, il sottoscritto Dott. Giulio Boccioletti, Titolare della P.O. "3.4." cui fa capo l'unità organizzativa responsabile della istruttoria, dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Pesaro li, 09/05/2017

Il Titolare della P.O. 3.4
Dott. Giulio Boccioletti

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO
ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"
UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinate N. 665 DEL 01/06/2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 29 – NONIES E 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M. E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009, ALLA DITTA SAMECO S.R.L. DI TAVULLIA (PU) A FAVORE DELLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE)

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 05/06/2017

L'Addetto alla Pubblicazione
LUCHETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale